

LICEO CLASSICO SIOTTO PINTOR

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE



A.S. 2025/2026

PREMESSA	3
TITOLO I	4
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Principi etici fondamentali	5
Art. 4 - Pratiche e sistemi di IA Vietati	6
TITOLO II	7
RUOLI E RESPONSABILITÀ	7
Art. 5 - Ruoli e responsabilità	7
Art. 6 - Procedura per la valutazione e l'adozione di Sistemi di IA	8
Art. 7 - Gestione dei sistemi di IA ad alto rischio	8
TITOLO III	9
AREE DI APPLICAZIONE	9
Art. 8 - Utilizzo dell'IA nell'Attività Didattica	9
Art. 9 - Utilizzo dell'IA nei servizi amministrativi	10
TITOLO IV	10
SICUREZZA, PRIVACY E FORMAZIONE	10
Art. 10 - Tutela dei dati personali e conformità al GDPR	10
Art. 11 - Sicurezza dei sistemi e gestione dei fornitori	11
Art. 12 - Alfabetizzazione e formazione continua	11
TITOLO V	12
DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 13 - Monitoraggio, Revisione ed entrata in vigore	12

PREMESSA

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, che stabilisce norme armonizzate sull'intelligenza artificiale (di seguito "AI Act") e promuove un'IA affidabile, sicura e antropocentrica;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR") e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), che costituiscono il quadro normativo inderogabile per ogni attività di trattamento di dati personali;

VISTE le "Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche" emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), che forniscono un quadro di riferimento per l'adozione consapevole e responsabile dei sistemi di IA nel settore educativo e la Legge, 23 settembre 2025, n. 132.

CONSIDERATO che l'articolo 4 dell'AI Act impone ai fornitori e agli utilizzatori di sistemi di IA di assicurare un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia per il proprio personale e per chiunque operi per loro conto;

RICONOSCIUTO il ruolo dell'Istituzione Scolastica quale fornitrice e utilizzatrice di sistemi di IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, n. 4, dell'AI Act, e la conseguente responsabilità di utilizzare i sistemi di IA sotto la propria autorità in modo conforme alla normativa vigente;

NELL'ESERCIZIO dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, riconosciuta alle istituzioni scolastiche dall'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e disciplinata dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la Delibera n. del Consiglio di Istituto in data;

si emana il seguente Regolamento.

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, l'adozione e la gestione dei sistemi di IA nella didattica, nell'organizzazione e nei servizi amministrativi del nostro Istituto. Stabilisce criteri e limiti d'uso dell'IA per la prevenzione dei rischi relativi alla privacy, alle discriminazioni, alla sicurezza e agli impatti sui diritti fondamentali. Definisce i ruoli e le procedure per garantire un impiego dell'IA che sia etico, trasparente e sicuro, in conformità all'AI Act e alle linee guida MIM.

a) Finalità

Il regolamento IA del Liceo Classico Siotto Pintor persegue le seguenti finalità specifiche:

- Garantire la massima tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali di studenti e studentesse, famiglie e personale scolastico, in conformità con il GDPR e la normativa nazionale.
- Definire regole chiare e vincolanti per l'impiego etico e pedagogicamente positivo dell'IA nella didattica e per l'ottimizzazione della gestione scolastica.
- Promuovere percorsi di formazione e di alfabetizzazione in materia di IA per tutto il personale e per gli studenti e le studentesse, al fine di sviluppare un uso etico, consapevole, critico e responsabile delle tecnologie.
- Prevenire e mitigare i rischi connessi a manipolazione, plagio, disinformazione e bias algoritmici, assicurando un ambiente digitale equo e sicuro.

b) Ambito di applicazione

Il presente regolamento è vincolante per tutto il personale docente e non docente, per gli studenti e le studentesse, nonché per qualsiasi soggetto terzo esterno alla scuola (esperti esterni, formatori e fornitori di servizi) che utilizzi sistemi di IA per conto dell'Istituto o all'interno delle sue infrastrutture tecnologiche di servizio. L'applicazione e il rispetto del Regolamento è fondamentale per garantire l'esercizio di autorità e di responsabilità dell'Istituto, in qualità di *deployer*, all'interno della scuola stessa. Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli utilizzi di sistemi di IA per finalità puramente personali e non professionali, che non ricadano sotto l'autorità dell'Istituto.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni, mutate dall'AI Act e dalle Linee Guida del MIM:

- **Sistema di Intelligenza Artificiale (Sistema di IA):** Un sistema basato su macchine, progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia, che può mostrare capacità di adattamento dopo l'installazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, da input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.
- **Deployer (Utilizzatore):** L'istituzione Scolastica, in quanto persona giuridica che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità per scopi professionali.
- **Fornitore (Provider):** La persona fisica o giuridica che sviluppa un sistema di IA o lo fa sviluppare e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio.
- **Sistema di IA ad Alto Rischio:** Un sistema di IA che rientra nelle categorie definite dall'Art. 6 e dall'Allegato III dell'AI Act. Nel contesto scolastico, sono considerati ad alto rischio, tra gli altri, i sistemi utilizzati per:
 - Determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone a istituti di istruzione.
 - Valutare i risultati dell'apprendimento degli studenti (valutazione sommativa).
 - Monitorare e rilevare comportamenti vietati durante le prove.

N.B. Un sistema classificato "ad alto rischio" attiva automaticamente gli obblighi più stringenti previsti dal presente regolamento e dalla normativa nazionale ed europea.

- **Bias algoritmico:** Una distorsione sistematica nei dati di addestramento o nella progettazione di un algoritmo che produce risultati ingiusti, discriminatori o non equi nei confronti di individui o gruppi di persone.
- **Sorveglianza umana (Human oversight):** La capacità del personale qualificato di monitorare, controllare e intervenire sul funzionamento di un sistema di IA, in particolare per prevenire o mitigare i rischi e per invalidare decisioni automatizzate.
- **Spiegabilità (Explainability):** La capacità di un sistema di IA di fornire motivazioni chiare, comprensibili e significative per le decisioni o i risultati che produce, permettendo agli utenti di comprenderne la logica sottostante.

Art. 3 - Principi etici fondamentali

L'acquisizione, lo sviluppo e l'utilizzo di qualsiasi sistema di IA all'interno dell'Istituto devono conformarsi ai seguenti principi di utilizzo etico:

1. **Antropocentrismo e sorveglianza umana:** Ogni sistema di IA deve essere concepito e utilizzato come strumento a supporto della persona. Le decisioni che hanno un impatto significativo sulla carriera scolastica, sul benessere o sui diritti degli studenti e delle studentesse e del personale (es. valutazioni, ammissioni, provvedimenti disciplinari) non possono essere interamente automatizzate. È richiesta una supervisione umana costante e determinante e la validazione finale da parte di

personale qualificato, garantendo che la tecnologia non sostituisca mai il giudizio umano responsabile.

2. **Equità e non discriminazione:** L'Istituto si impegna attivamente a selezionare e monitorare i sistemi di IA per prevenire, identificare e mitigare qualsiasi forma di *bias* algoritmico. È vietato l'uso di sistemi che possano introdurre o amplificare discriminazioni basate su sesso, origine etnica, religione, disabilità o altre condizioni personali e sociali protette.
3. **Trasparenza e spiegabilità:** Deve essere sempre garantita la trasparenza sull'uso dei sistemi di IA. Studenti/studentesse, famiglie e personale hanno il diritto di sapere quando interagiscono con un sistema di IA e di ricevere, su richiesta, una spiegazione chiara e significativa della logica utilizzata dal sistema in decisioni che li riguardano direttamente.
4. **Sicurezza e sostenibilità:** I sistemi di IA devono rispettare elevati standard di sicurezza informatica per proteggere i dati e le infrastrutture dell'Istituto. La loro adozione deve inoltre considerare la sostenibilità a lungo termine, in termini sociali, economici e ambientali.
5. **Tutela dei diritti fondamentali:** L'impiego dell'IA deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare attenzione al diritto alla protezione dei dati personali, alla dignità, alla libertà di espressione e al diritto all'istruzione.

Art. 4 - Pratiche e sistemi di IA Vietati

In conformità con l'articolo 5 dell'AI Act e le indicazioni ministeriali, è fatto divieto assoluto di utilizzare all'interno dell'Istituto sistemi di IA destinati a:

1. Impiegare tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli che possano alterare il comportamento di una persona in modo da causarle un danno fisico o psicologico.
2. Effettuare una valutazione o classificazione delle persone sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali, nota come *social scoring*, che porti a un trattamento pregiudizievole o sfavorevole.
3. Utilizzare sistemi di riconoscimento delle emozioni di studenti e studentesse o personale nel contesto educativo. Tale divieto è di importanza cruciale per tutelare la privacy e la libertà all'interno dell'ambiente di apprendimento, bloccando preventivamente l'adozione di tecnologie potenzialmente invasive che analizzano espressioni facciali o altri indicatori biometrici per dedurre stati emotivi. Sono ammesse deroghe solo per finalità mediche o di sicurezza strettamente definite dalla legge, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico e documentazione adeguata nella valutazione d'impatto.
4. Impiegare sistemi di categorizzazione biometrica basati su dati sensibili (come origine razziale, opinioni politiche, orientamento sessuale) per trarre inferenze su tali caratteristiche.

TITOLO II

RUOLI E RESPONSABILITÀ

Art. 5 - Ruoli e responsabilità

Per garantire un'implementazione dell'IA, controllata e responsabile, si definiscono i seguenti ruoli con relativi compiti e responsabilità:

1. Dirigente Scolastico

Con i seguenti compiti:

- a) In qualità di legale rappresentante dell'Istituto e Titolare del trattamento dei dati, detiene la responsabilità ultima sulla conformità di tutti i sistemi di IA adottati.
- b) Approvare formalmente l'adozione di ogni nuovo sistema di IA, con particolare attenzione a quelli ad alto rischio.
- c) Assicurare che siano state eseguite tutte le valutazioni d'impatto necessarie (DPIA/FRIA).
- d) Assegnare le risorse necessarie per la formazione del personale, degli studenti e delle studentesse.

2. Referente per l'innovazione digitale e l'IA (Animatore digitale)

Con i seguenti compiti:

- a) Istituire e mantenere aggiornato il "Registro dei sistemi di IA approvati", al fine di prevenire la proliferazione di utilizzo di strumenti personali non autorizzati e garantire l'utilizzo solo di strumenti conformi.
- b) Fornire consulenza e supporto di primo livello a docenti e personale amministrativo.
- c) Coordinare l'iter procedurale per la valutazione e l'adozione di nuovi sistemi, come descritto all'Art. 6.
- d) Progettare e monitorare l'attuazione del piano di formazione annuale in materia di IA.

3. Collegio dei Docenti

definisce le linee guida per l'integrazione dell'IA nei processi di insegnamento/apprendimento, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e promuove buone pratiche.

4. Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

deve essere obbligatoriamente consultato in ogni fase del processo di valutazione e adozione di sistemi di IA che trattano dati personali. Il suo parere è vincolante per la conduzione della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).

Art. 6 - Procedura per la valutazione e l'adozione di Sistemi di IA

Ogni nuovo sistema di IA deve seguire una procedura obbligatoria che assicura un'analisi rigorosa prima dell'utilizzo:

Fase 1	Il personale interessato all'adozione di un nuovo sistema di intelligenza artificiale deve inoltrare una richiesta formale al Referente IA, indicando il bisogno didattico o amministrativo, le finalità d'impiego e i potenziali destinatari.
Fase 2	L'animatore digitale, con il supporto del DPO, analizza e classifica il sistema in base ai livelli di rischio stabiliti dall'AI Act, determinando così i relativi obblighi.
Fase 3	Valutazione d'impatto: Per tutti i sistemi che trattano dati personali, è obbligatoria una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), ai sensi dell'art. 35 del GDPR. Per i sistemi classificati come ad Alto Rischio, è altresì obbligatoria una Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA), ai sensi dell'art. 27 dell'AI Act. La FRIA deve essere integrata nella DPIA per creare un unico documento di analisi olistica dei rischi.
Fase 4	Il Dirigente Scolastico, esaminati gli esiti delle valutazioni d'impatto, delibera sull'adozione. L'approvazione è subordinata alla stipula di adeguati accordi contrattuali con il fornitore. In caso di esito positivo, il sistema viene iscritto nel "Registro dei sistemi di IA approvati".
Fase 5	L'utilizzo del sistema è soggetto a monitoraggio periodico da parte del Referente IA per verificarne l'efficacia, la conformità e l'eventuale emersione di nuovi rischi.

Art. 7 - Gestione dei sistemi di IA ad alto rischio

Per i sistemi classificati come ad alto rischio, oltre a quanto previsto all'Art. 6, si applicano le seguenti misure rafforzate:

- **Sorveglianza umana rafforzata:** La supervisione deve essere effettiva, costante e documentata. I risultati del sistema, come i punteggi di valutazione, richiedono verifica e approvazione da parte di un/a docente o personale qualificato prima di avere qualsiasi valore giuridico.
- **Diritto alla spiegazione e revisione umana:** Studenti/studentesse e personale coinvolti in decisioni prese da sistemi di IA ad alto rischio hanno diritto a una spiegazione chiara della logica usata e a una revisione indipendente da parte di una persona umana. Questo garantisce il giusto processo contro automazione opaca e bias.
- **Registrazione delle operazioni:** I sistemi ad alto rischio devono essere dotati di funzionalità

tecniche che registrino automaticamente gli eventi di utilizzo (log), al fine di garantire la tracciabilità e consentire audit e indagini ex-post in caso di incidenti o risultati anomali.

- **Formazione Specifica:** Il personale designato per operare o supervisionare un sistema ad alto rischio è tenuto a seguire un percorso formativo avanzato e specifico su quel sistema, volto a garantire una conoscenza approfondita delle funzionalità, delle limitazioni, dei rischi noti e delle procedure operative e di intervento relative al sistema stesso.

TITOLO III AREE DI APPLICAZIONE

Art. 8 - Utilizzo dell'IA nell'Attività Didattica

Supporto alla Didattica:

I docenti sono incoraggiati a utilizzare i sistemi di IA iscritti nel Registro dei sistemi approvati come strumenti per arricchire la didattica, ad esempio per creare materiali personalizzati, percorsi di apprendimento differenziati e strumenti di valutazione formativa che non incidono sulla valutazione finale.

Integrità accademica e uso da parte di studenti/studentesse:

È consentito l'uso di strumenti di IA generativa approvati come supporto per:

- la ricerca di idee, la strutturazione di un testo e il miglioramento della forma espositiva.

Non è consentita:

- la presentazione di un elaborato generato interamente o in larga parte da un sistema di IA, senza un sostanziale contributo personale di rielaborazione critica e sintesi, costituisce una violazione dell'integrità accademica, equiparata al plagio.

Studenti e studentesse devono dichiarare chiaramente l'uso di strumenti di IA nei loro elaborati secondo le linee guida dell'Istituto. Lo scopo è favorire la trasparenza e valorizzare l'apporto originale di ciascuno.

Sviluppo del Pensiero Critico: Lo scopo principale della scuola è quello di aiutare gli studenti e le studentesse a sviluppare la capacità di analizzare in modo critico il materiale prodotto con IA. I/le docenti dovrebbero quindi includere nelle loro attività didattiche esercizi specifici per insegnare come controllare le fonti, individuare eventuali "allucinazioni", riconoscere i *bias* e valutare se le informazioni generate dall'IA sono affidabili.

Valutazione: L'utilizzo di sistemi di IA per la valutazione sommativa (che contribuisce al voto finale) è un'attività ad alto rischio e deve rispettare tutte le disposizioni dell'Art. 7. La responsabilità della valutazione e dell'attribuzione del voto finale resta prerogativa esclusiva e insindacabile del docente.

Art. 9 - Utilizzo dell'IA nei servizi amministrativi

a) Automazione dei Processi

Il personale amministrativo (DSGA e personale ATA) è autorizzato a utilizzare i sistemi di IA approvati per ottimizzare e automatizzare compiti ripetitivi, come la gestione delle comunicazioni standard tramite chatbot, la classificazione di documenti, il supporto alla gestione dell'inventario e la stesura di bozze di circolari.

b) Divieto di decisioni automatizzate su persone fisiche e profilazione

È vietato l'uso di sistemi di IA per prendere decisioni finali e completamente automatizzate che incidano sui diritti o sullo status giuridico di studenti e studentesse, famiglie o personale, come procedure di iscrizione, assegnazione di borse di studio, decisioni di assunzione, provvedimenti disciplinari. Tali processi devono sempre includere un intervento umano decisionale, in conformità con l'art. 22 del GDPR.

c) Comunicazione con le Famiglie

L'IA può essere usata come strumento di supporto per la redazione di comunicazioni e newsletter. Tuttavia, ogni comunicazione ufficiale inviata a nome dell'Istituto deve essere revisionata, approvata e spedita da personale umano autorizzato.

TITOLO IV SICUREZZA, PRIVACY E FORMAZIONE

Art. 10 - Tutela dei dati personali e conformità al GDPR

Ogni trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di IA deve avvenire nel più rigoroso rispetto della normativa vigente e devono rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

La valutazione d'impatto (DPIA) è obbligatoria prima dell'implementazione di qualsiasi sistema di IA che tratti dati personali, data la natura innovativa della tecnologia e la particolare vulnerabilità degli/delle interessati/e, trattandosi di minori. Come specificato all'Art. 6, per i sistemi ad alto rischio, la DPIA deve essere integrata con la FRIA, creando un processo di valutazione unificato che consideri congiuntamente i rischi per i dati e per i diritti fondamentali.

L'Istituto deve fornire a studenti/studentesse, famiglie e personale delle informative sulla privacy chiare, concise e facilmente comprensibili, redatte con un linguaggio adeguato anche ai minori. Tali informative devono specificare quali dati vengono trattati dal sistema di IA, per quali finalità, con quale logica di funzionamento e quali sono i diritti delle persone coinvolte.

Qualora un sistema di IA utilizzi dati degli studenti e delle studentesse per l'addestramento di modelli deve

essere garantito agli/le studenti/studentesse e alle loro famiglie un meccanismo chiaro e accessibile per esercitare il diritto di opposizione. L'esercizio di tale diritto non deve comportare alcuna preclusione o svantaggio nell'accesso ai servizi didattici essenziali.

Art. 11 - Sicurezza dei sistemi e gestione dei fornitori

- **Requisiti Tecnici:** L'Istituto si impegna a selezionare fornitori di sistemi di IA in grado di dimostrare la conformità a standard di sicurezza riconosciuti (es. certificazioni ISO/IEC 27001, qualificazioni AgID) e di garantire la robustezza e l'affidabilità tecnica delle loro soluzioni.
- **Accordi con i Fornitori:** Qualora un fornitore tratti dati personali per conto dell'Istituto, è obbligatoria la stipula di un Atto di nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Tale contratto deve definire in modo vincolante le istruzioni del Titolare, le misure di sicurezza da adottare, le limitazioni al trasferimento dei dati (privilegiando il trattamento all'interno dello Spazio Economico Europeo) e gli obblighi di notifica in caso di violazione dei dati. Questo strumento contrattuale è il principale mezzo con cui l'Istituto trasferisce l'onere della prova della conformità al fornitore, gestendo attivamente il rischio di interruzione del flusso di beni e servizi.
- **Privacy by Design & by Default:** Verrà data priorità all'acquisizione di sistemi di IA che integrino i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. L'Istituto configurerà gli strumenti in modo da minimizzare la raccolta di dati, disattivando la cronologia delle conversazioni negli strumenti di IA generativa usati dagli studenti e dalle studentesse, per massimizzare la tutela della privacy.

Art. 12 - Alfabetizzazione e formazione continua

In adempimento all'obbligo di alfabetizzazione previsto dall'art. 4 dell'AI Act, l'Istituto si impegna a progettare un programma di formazione permanente:

- **Formazione del personale:** Tutto il personale docente e amministrativo è tenuto a partecipare a sessioni di formazione periodiche e obbligatorie riguardanti:
 - I contenuti del presente regolamento e le procedure interne.
 - I principi etici e i rischi associati all'uso dell'IA.
 - Gli aspetti di protezione dei dati personali specifici per i sistemi di IA.
 - Le competenze pratiche per l'utilizzo sicuro e critico degli strumenti approvati dall'Istituto.
- **Formazione degli studenti:** L'alfabetizzazione in materia di IA è integrata nel curriculum di Educazione Civica, nell'ambito della cittadinanza digitale e nel Curriculum digitale di Istituto. I percorsi formativi devono essere pensati per sviluppare la comprensione dei meccanismi di base dell'IA, il pensiero critico nella valutazione dei suoi output e la consapevolezza delle sue

implicazioni sociali ed etiche.

- **Piano di formazione:** L'Animatore digitale elabora un Piano di formazione annuale sull'IA, che viene approvato dal Dirigente Scolastico e inserito nel PTOF. La formazione deve permettere alla comunità scolastica di evolvere le proprie competenze di pari passo con la tecnologia, trasformando i contenuti di questo Regolamento in pratica culturale diffusa.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Monitoraggio, Revisione ed entrata in vigore

1. **Monitoraggio:** Il Referente IA redige una relazione annuale, indirizzata al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto, sull'attuazione del presente regolamento, sull'utilizzo dei sistemi di IA registrati, sugli esiti delle attività di formazione e su eventuali criticità emerse.
2. **Aggiornamento del documento:** Il presente Regolamento è soggetto ad aggiornamento con cadenza biennale, o anticipatamente qualora intervengano significative modifiche normative e tecnologiche.
3. **Entrata in vigore:** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Istituto.

Disclaimer IA: l'immagine della copertina “rete neurale con codice di algoritmo etico” è stata realizzata con prompt originale-proprietario e uno strumento di Intelligenza Artificiale; al fine di integrare al meglio la normativa europea e italiana, il testo del documento è stato realizzato con il supporto di strumento IA, addestrato in “progetto” al compito specifico.

ALDO PILLITTU
09.01.2026 12:23:39
CET